



*Circolare:* 130/2021

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

*Protocollo:* P-26679/I.1

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri

*Data.:* 1° dicembre 2021

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri Pediatrici

*Oggetto:* Diffide – DL 172/2021

**Loro Sedi**

Su segnalazione di alcuni Ordini, ma anche perché pervenute direttamente in Federazione, sono state inoltrate diffide da parte di singoli Infermieri, a seguito dell'entrata in vigore del DL 172/2021 (vedi circolare n. 128/2021) tutte con uguale contenuto probabilmente scaricato dal sito "Difendersiora.it".

Nel merito si fa presente quanto segue.

Gli atti precedentemente adottati dalle ASL e dagli Ordini territoriali non sono privi di effetti giuridici in quanto assunti in forza di una norma vigente al momento, ovvero il DL 44/2021.

Si sottolinea infatti che ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge generale (cosiddette preleggi) "*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*".

Il recente DL 172/2021 ha di fatto trasferito i compiti di verifica agli Ordini rimanendo comunque ferma l'efficacia delle sospensioni derivanti dagli accertamenti svolti legittimamente dalle ASL, ricordando comunque che l'obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari è vigente dal 1° aprile 2021 e *costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative* (DL 172/2021) La data del 15 dicembre richiamata dal DL 172/2021 è relativa alla data entro la quale sottoporsi alla terza dose.

Premesso quanto sopra le richieste di "revoca dell'atto di accertamento della mancata ottemperanza all'obbligo di vaccinazione" non hanno alcun fondamento giuridico avendo le autorità competenti all'accertamento agito in virtù di una espressa normativa a suo tempo vigente.



Si trasmette, quindi, il testo di una possibile risposta condivisa con le altre Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.

*“Egregio Collega,*

*in riscontro alla nota indicata in oggetto, si precisa che le modifiche apportate all’art. 4 del d.l. 44/2021 dall’art. 1, comma 1, del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, non hanno nessuna incidenza sulla Sua sospensione dall’albo professionale disposta in esito al procedimento definito nel vigore della norma secondo la previgente formulazione.*

*Com’è noto, infatti, l’abrogazione non elimina l’efficacia delle disposizioni legislative abrogate, ma la circoscrive ai rapporti, alle situazioni, alle fattispecie concrete, ai casi intervenuti antecedentemente all’atto abrogativo, secondo il combinato disposto degli artt. 11 e 15 disp. prel. al cod. civ..*

*Dal tenore della Sua nota, peraltro, traspare chiaramente la Sua intenzione di non adempiere all’obbligo vaccinale nemmeno sulla base delle disposizioni, attualmente vigenti, contenute nel citato art. 4 del d.l. 44/2021, come sostituito dal citato art. 1 del d.l. 172/2021. A tale riguardo si rammenta che la norma ribadisce che la vaccinazione (obbligatoria per le professioni sanitarie a far data dal 1° aprile 2021) costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e aggiunge che, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo si estende alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.*

*Si ricorda, infine, che l’esercizio di ogni attività che integri l’esercizio della professione infermieristica, in qualunque forma giuridica svolta, in costanza di sospensione, integra il reato di abusivo esercizio della professione che l’art. 348 cod. pen. punisce, tra l’altro, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000.*

*La Sua sospensione, pertanto, resta efficace fino a quando non perverrà la comunicazione di cui al comma 5 del più volte citato art. 4 del d.l. 44/2021 dalla quale si evinca il completamento del ciclo vaccinale primario; nelle more sarà cura di questo Ordine, in ogni caso, avviare gli accertamenti che la legge oggi demanda all’Ente scrivente”.*

Cordiali saluti.

La Presidente  
Barbara Mangiacavalli  
